



## COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO Provincia di Reggio Emilia

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 17 del 25 Maggio 2023

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): PRESA D'ATTO DELLA REVISIONE INFRAPERIODO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PLURIENNALE 2022-2025 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2023**

L'anno 2023 il giorno venticinque del mese Maggio alle ore 19:00, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>PAOLO FUCCIO</b>	<b>S</b>	<b>LUCA VILLA</b>	<b>S</b>
<b>LUISA FERRARI</b>	<b>S</b>	<b>MAURA CATELLANI</b>	<b>S</b>
<b>PRABHJYOT KAUR SINGH</b>	<b>N</b>	<b>DANIELE ERBANNI</b>	<b>S</b>
<b>FILIPPO SEMELLINI</b>	<b>S</b>	<b>FABIO LUSETTI</b>	<b>S</b>
<b>MARCO BARONI</b>	<b>S</b>		
<b>VALERIO BIZZARRI</b>	<b>S</b>		
<b>ROSAMARIA D'URZO</b>	<b>S</b>		
<b>STEFANIA GIANOTTI</b>	<b>S</b>		
<b>DANIEL RUSTICHELLI</b>	<b>S</b>		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

E' inoltre presente il seguente assessore esterno:

<b>MATTEO PANARI</b>	<b>S</b>		
----------------------	----------	--	--

Assume la presidenza il Sig. PAOLO FUCCIO in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Dr. MAURO DE NICOLA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

DANIEL RUSTICHELLI  
STEFANIA GIANOTTI  
FABIO LUSETTI

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): PRESA D'ATTO DELLA REVISIONE INFRAPERIODO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PLURIENNALE 2022-2025 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2023

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Sindaco il quale propone di trattare in maniera unitaria i punti n. 3 e n. 4 dell'ordine del giorno ivi compreso il presente, per passare successivamente alla votazione distinta di ciascun singolo punto trattato;

Dato atto che nessun Consigliere obietta alla proposta formulata;

Premesso che:

- l'art. 1 comma 639 della Legge 27/12/2013 n. 147, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), di cui una componente è la Tassa Sui Rifiuti (TARI) "destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore", a decorrere dal 1/1/2014;
- l'art. 1, comma 682 della legge sopra citata dispone che il Comune con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 determina la disciplina per l'applicazione della IUC, e quindi anche la componente della Tassa sui Rifiuti -TARI;
- nel regolamento è definita la disciplina generale del tributo ed in particolare le ipotesi di riduzioni ed agevolazioni tariffarie, le eventuali esclusioni e le modalità di dichiarazione e versamento del tributo stesso;
- l'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, dispone che «il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune»;
- il Consiglio di Stato, con pronuncia della sez. VI il 4/12/2012 n. 6208, ha enunciato il principio secondo cui il Comune gode di ampi spazi di discrezionalità nella scelta dei coefficienti, e che tale criterio consente effettivamente di configurare il sistema delle categorie di utenza in modo aderente alle caratteristiche del territorio di riferimento;
- la normativa in materia di Tari conferma tale assunto, disponendo ai commi 651 e 652 della legge n. 147/2013 l'applicazione dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999, con possibilità di alternative rispondenti agli usi ed alla tipologia di attività svolte;
- ai sensi del comma 683 il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- la Legge n. 15/2022 di conversione del D.L. 228/2021 "Decreto Milleproroghe" ha stabilito che "a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.";
- il Decreto Legge n. 50/2022 (decreto Aiuti), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17/5/2022, all'art. 43 comma 11 dispone l'aggiunta all'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 dei seguenti periodi:" Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di

riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione di bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

- il decreto del Ministero dell'Interno del 19 aprile 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 2023 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali al 31 maggio 2023;

Dato atto che:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati attribuendo, tra le funzioni, la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- la deliberazione di ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- la deliberazione di ARERA n. 493 del 24/12/2020 ha disposto aggiornamenti sul Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini della predisposizione tariffaria anno 2021;
- la deliberazione di ARERA n. 138 del 30/03/2021 ha disposto l'avvio del procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- la deliberazione di ARERA n. 363 del 31/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025 adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno [...]. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata

pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) che, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è riscosso unitamente alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti di raccolta e smaltimento dei solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia;
- il Decreto del MEF del 1/7/2020 "Riversamento TEFA, ai sensi dell'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 2019", disciplina i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo TEFA, con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente e attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24);
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato per l'anno 2023 nella misura percentuale deliberata con Decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia, n. 310 del 16/12/2022, sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Considerato che:

- la Deliberazione 15/R/RIF del 18 gennaio 2022 di ARERA ha approvato il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) ovvero di ciascuno dei servizi che lo compongono;
- nel territorio in cui opera il Comune è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito ATERSIR (Agenzia Territoriale per l'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti), previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;
- Atersir con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 11 dell' 11/04/2022 ha deliberato la prima applicazione del Testo Unico della Qualità nel settore dei rifiuti Urbani di Arera, individuando, per tutte le gestioni ATO dell'Emilia Romagna, per quanto riguarda gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati per ciascuna gestione, il posizionamento nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani TQRIF;

Richiamata la propria deliberazione Consigliare n. 19 del 31/05/2022 con la quale si è preso atto del posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice, di cui alla tabella 1 allegata al Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani TQRIF di ARERA, per quanto attiene gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati, approvato da ATERSIR con deliberazione del Consiglio D'Ambito n. 11 del 11/04/2022;

Preso atto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 adottata in data odierna con la quale è stata approvata la modifica al Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC-TARI);

Visto che:

- con delibera del Consiglio d'Ambito CAMB n. 45 del 17/05/2022 Atersir ha approvato la predisposizione del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2022-2025 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Reggio Emilia a gestione IREN Ambiente, comprendente il PEF del Comune di San Martino in Rio, ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. b) e c) L.R. 23/2011 e della Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF secondo i contenuti previsti nel Metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei Rifiuti MTR 2;
- con propria deliberazione n. 19 del 31/05/2022 il Consiglio Comunale ha preso atto della predisposizione secondo i contenuti del MTR-2 del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022-2025 del Comune di San Martino in Rio;

Richiamata la propria deliberazione di Consigliere n. 12 del 13/03/2023 con la quale si è affidato il servizio di gestione ordinario della tassa rifiuti (TARI) ad Iren Ambiente Spa per l'anno 2023 approvando il relativo disciplinare al fine di addivenire ad un sistema di misurazione puntuale;

Dato atto che a seguito dell'affidamento della gestione ordinaria della tassa rifiuti ad Iren Ambiente Spa dal 1/1/2023 si è resa necessaria una revisione del PEF 2022-2025 infraperiodo;

Preso atto che la revisione del Pef si è costituita tramite i seguenti atti:

- Delibera del Consiglio d'Ambito Locale Reggio Emilia n. 1 del 12/04/2023;
- Delibera di Consiglio d'Ambito n. 28 del 13/4/2023 "Servizio Gestione Rifiuti - Revisione straordinaria del PEF per l'annualità 2023 per i Comuni di Albinea, Baiso, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto, Castelnovo ne' Monti, Cavriago, Fabbrico, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Rio Saliceto, San Martino in Rio, Vezzano sul Crostolo del bacino di Reggio Emilia e rettifica del PEF per le annualità 2023, 2024, 2025 per il Comune di Gattatico";

Ravvisata la necessità di recepire tali atti;

Considerato che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36;

Atteso che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Dato atto che:

- il comune di San Martino in Rio, sulla base del Piano Economico Finanziario approvato da ATERSIR con delibera d'Ambito n. 28 del 13/04/2023 (allegato A), deve procedere alla definizione ed approvazione delle Tariffe rifiuti per l'anno 2023;
- il totale dei costi ammessi nel Piano economico finanziario 2023 relativo al Comune di San Martino in Rio (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) è pari ad Euro 1.680.016,65

- ai fini del calcolo delle tariffe dal totale dei costi vanno detratti:
  - ❖ Euro 19.500,00 quale contributo per gli immobili comunali;
  - ❖ Euro 6.141,86 quale contributo del MIUR per gli immobili scolastici (detrazioni di cui al comma 1.4);
  - ❖ Euro 3.680,00 quale contributo LR 16 per comuni virtuosi anno 2023 (detrazioni di cui al comma 1.4)
- sempre ai fini del calcolo delle tariffe al totale dei costi vanno sommati gli importi degli sconti previsti da regolamento che si prevede di erogare, stimati in Euro 36.002,85;
- pertanto il totale del Piano Finanziario TARI sul quale calcolare le tariffe per l'anno 2023 per l'utenza è pari a Euro 1.686.697,64;

Considerato:

- che il metodo tariffario MTR-2 prevede che la tariffa sia suddivisa in una quota fissa e una quota variabile strettamente legate alla ripartizione tra costi fissi e variabili indicati nel Piano Economico Finanziario;
- che la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata fissata, in continuità a quanto già deliberato negli anni precedenti, considerando le superfici a ruolo delle varie categorie, la produzione stimata per le utenze domestiche e non domestiche sulla base dei coefficienti di cui al D.P.R. 158/1999;;
- che i coefficienti kc e kd della categoria 25 delle utenze non domestiche sono stati abbassati pur rimanendo all'interno dei parametri previsti dal D.P.R. 158/1999 aumentati al massimo fino al 50%, al fine di riallineare l'aumento tariffario alla media dell'aumento tariffario di tutte le categorie delle utenze non domestiche;

Ritenuto per quanto sopra di prendere atto conseguentemente del Piano economico finanziario, approvato da ATERSIR, riportati in allegato alla presente deliberazione e per i quali la stessa ATERSIR provvederà alla trasmissione ad ARERA, secondo i tempi e modi previsti dalla Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF e dalla Determinazione ARERA 2/DRIF/2021;

Visto il quadro economico dell'allegato B e il prospetto di calcolo delle tariffe dell'allegato C;

Preso atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2023;

Considerata la natura regolamentare della presente delibera per la quale quindi sono previsti i medesimi obblighi disposti per l'approvazione o modifica dei regolamenti di imposta e in particolare la pubblicazione sul sito del Portale del Federalismo Fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre così come disposto dall'art. 13 - comma 15 - ter del D.L. 201/2011 e così ribadito anche dalle indicazioni operative disposte dal Dipartimento delle Finanze in data 22/3/2021;

Richiamata la Deliberazione n. 102 adottata dal Consiglio Comunale in data 30/11/2017 avente ad oggetto "Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio." con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

Considerato l'ultimo periodo dell'art. 2 – Funzioni trasferite – della sopra citata convenzione che recita: "E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione).";

UDITE:

- l' introduzione politica dell'Assessore al Bilancio, Luisa Ferrari;
- la relazione tecnica della Funzionaria Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana, Dott.ssa Adriana Vezzani;
- la conseguente discussione consiliare, allegata al solo originale della deliberazione consiliare n. 16 approvata in data odierna;

Preso atto dei pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 t.v.:

- favorevole, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana individuato con deliberazione di Giunta dell'Unione Pianura Reggiana n. 2 del 10/01/2018 – ai sensi dell'art. 5 della convenzione per il trasferimento del servizio tributi – in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole, espresso dalla Responsabile Settore Finanza e Bilancio in ordine alla regolarità contabile, in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Visto il parere del Revisore dei conti, prot. 4567 del 18/05/2023;

Con votazione, espressa per alzata di mano, avente il seguente esito:

Favorevoli n. 8 Consiglieri;  
Contrari n. 3 Consiglieri (Villa, Catellani, Erbanni);  
Astenuiti n1 Consigliere (Lusetti),

## **DELIBERA**

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto della predisposizione secondo i contenuti del MTR-2 del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF) per l'anno 2022-2025 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Reggio Emilia a gestione Iren Ambiente, comprendente il PEF del Comune di San Martino in Rio, approvato da ATERSIR con delibera del Consiglio d'Ambito n. 28 del 13/04/2023, che si allega alla presente delibera (allegato A);
3. di approvare pertanto per l'anno 2023 il quadro economico dell'allegato B e le tariffe dell'allegato C per la Tassa sui Rifiuti (TARI);
4. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2023;
5. di inviare ad ATERSIR la presente delibera dando atto che la stessa sarà tacitamente approvata e condivisa in assenza di osservazioni dell'Agenzia entro 7 gg lavorativi dalla sua ricezione così come previsto dalla Circolare di ATERSIR /ANCI EMILIA ROMAGNA del 9 Giugno 2020;

6. di procedere alla pubblicazione della presente delibera mediante inserimento per via telematica nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 13 commi 15,15bis e 15 ter del D.L 201/2011 ai fini dell'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie degli EE.LL.;

7. di provvedere, così come previsto dall'art. 5 della delibera di ARERA n. 158/2020, a pubblicare sul proprio sito internet, in un linguaggio comprensibile, le misure adottate a beneficio degli utenti sulla base della presente deliberazione con particolare riferimento ai criteri e alle modalità previste per il riconoscimento delle riduzioni tariffarie introdotte.

Inoltre, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 nr.267,.con distinta e successiva votazione, espressa per alzata di mano, avente il seguente esito:  
Favorevoli n. 8 Consiglieri;  
Contrari n. 3 Consiglieri (Villa, Catellani, Erbanni);  
Astenuiti n1 Consigliere (Lusetti),

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

\* \* \* \* \*

Sul presente provvedimento si esprime parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TRIBUTI DELL'UNIONE  
COMUNI PIANURA REGGIANA  
Dott.ssa Adriana Vezzani

IL RESPONSABILE FINANZIARIO  
dott. Pietro Granito

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente  
PAOLO FUCCIO

Il Segretario  
Dr. MAURO DE NICOLA